

Questionario di “*Facciamo Presto!*”

Paolo MORONI Collegio Giudicante n. 4

(Distretti: Bari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Palermo, Potenza, Reggio Calabria)

PARTE CONOSCITIVA

1) Perché hai scelto di candidarti?

Non ho scelto di candidarmi, ho scelto di aderire alla proposta di candidatura espressione del metodo del sorteggio, strumentale ad interrompere il rapporto clientelare – che i gruppi associativi amano definire di rappresentatività – tra consiglieri e magistrati; ho pensato che tutto quello che sta accadendo dentro la Magistratura ormai da anni, anche prima dell’“affaire” Palamara, è stato ed è ancora oggi il prodotto dell’inerzia di una buona parte della magistratura che, come me, ha pensato soltanto a svolgere con dedizione e solerzia il proprio lavoro, tenendosi però lontano dai centri di potere e dai loro protagonisti, ritenendo che tanto fosse sufficiente a contenere il fenomeno degenerativo in atto. Ho preso atto, invece, che occorre prendere delle posizioni più chiare ed esplicite, offrendo la possibilità ai colleghi di votare finalmente un’alternativa ai candidati di corrente che oggi si presentano sia con il simbolo del gruppo di appartenenza sia come (sedicenti) “indipendenti” dalle correnti, di cui però spesso hanno fatto parte fino a tempi recentissimi.

Non voglio più vedere nel Consiglio le logiche dei potentati elettorali e dei gruppi clientelari, che hanno condizionato le scelte consiliari e non solo con riferimento alle nomine dei direttivi. Il compito principale del CSM deve essere quello di garantire l’indipendenza e l’autonomia del magistrato, principi che rappresentano le precondizioni per l’esercizio della nostra funzione e del nostro agire e così tenere la barra dritta sui principi e sui valori che ispirano le nostre scelte ed i nostri comportamenti, perché il fine non giustifica mai i mezzi.

La mia candidatura nasce dall’esigenza di dissociarsi da coloro che hanno deturpato la reputazione dell’ordine giudiziario.

2) Simpatizzi o fai parte di un gruppo associativo, se sì quale? Hai assunto ruoli e promosso iniziative in ambito associativo?

No.

Ho partecipato a qualche assemblea di Area nel 2008, ma ho capito ben presto che non avrei mai potuto adeguarmi ad un modo di fare associazionismo che ambiva alla gestione del potere interno piuttosto che alla elaborazione di un progetto culturale teso a calare nel lavoro quotidiano i principi di imparzialità, autonomia ed indipendenza.

3) Hai mai assunto incarichi fuori ruolo? In caso positivo puoi indicarci: in quale periodo e quanti anni sei stata/o fuori ruolo, presso quale amministrazione e di cosa ti sei occupata/o?

No. Ho sempre lavorato nella giurisdizione.

4) I fatti “dell’Hotel Champagne” hanno minato l’autorevolezza e la credibilità dell’organo di autogoverno. Credi che siano state adottate

misure efficaci per scongiurare fenomeni di analogo tenore e per recuperare la fiducia della cittadinanza e dei colleghi? Se sì quali? Tu cosa proponi?

La magistratura avrebbe dovuto muoversi in tempo, alle prime avvisaglie della degenerazione etica della nostra categoria, ma non è stato così.

Anche dopo l'Hotel Champagne le correnti dell'associazione hanno continuato a fingere che, isolati i quattro o cinque colleghi del CSM e Palamara, avrebbero recuperato una immagine immacolata.

Invece, l'assenza di qualsiasi autocritica, il non aver voluto dissociarsi da condotte inadeguate, inopportune se non illecite, l'aver voluto mandare "assolti" tutti, persino colleghi che hanno posto in essere condotte denigratorie nei confronti di altri magistrati, sono tutte circostanze che hanno accelerato la disgregazione del corpo magistratuale e delle stesse correnti.

E' evidente che solo una evoluzione culturale - che si prospetta complessa - potrà farci riconquistare credibilità e autorevolezza.

Tuttavia, io penso che già introdurre un metodo di selezione dei candidati - attraverso il sorteggio temperato - possa dare inizio al cambiamento, se si considera che da decenni l'accesso al CSM ha funzionato solo col sistema delle correnti e questo sistema ha prodotto i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Anche interrompere la catena di trasmissione tra Anm e CSM potrebbe portare ad elidere la pressione delle correnti sul Consiglio.

5) Pensi che la riforma dell'ordinamento giudiziario appena approvata sia complessivamente positiva o negativa? Potresti indicare un aspetto positivo e uno negativo?

Riporto, in parte, la medesima risposta che ho dato a Massimo Galli.

In primo luogo, la legge 71 del 2022 è una legge delega, sicché un giudizio decisivo non può essere formulato fino a che non saranno stati promulgati i decreti delegati.

Tuttavia, nessuna delle norme adottate è in grado di rendere più efficiente il sistema giudiziario: non lo sono le pagelle per i magistrati (norma non direttamente precettiva), dal tenore punitivo, ma soprattutto del tutto superflue rispetto ad un sistema i cui i magistrati sono già valutati ogni quattro anni; non lo è l'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, contenente, per ogni anno di attività, i dati statistici e la documentazione necessaria per valutare il complesso dell'attività svolta, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell'adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio: qui la contraddizione è evidente, in quanto gli stessi che lamentavano l'appiattimento dei giudici sui P.M., ora con la legge Cartabia vogliono fare dipendere la valutazione positiva della «performance» del magistrato proprio da scostamenti statistici «gravemente anomali» rispetto ad elevate percentuali di conferme delle decisioni nei gradi successivi; la previsione che gli obiettivi di rendimento degli uffici, redatti annualmente dai capi degli uffici, debbano tenere conto dell'accertamento dei dati del quadriennio precedente con riferimento a "ciascuna sezione" e, soprattutto, vadano predisposti "nei limiti dei carichi esigibili di lavoro individuati

dai competenti organi di autogoverno”, dovrebbe essere attuata tenuto conto del carico esigibile unico nazionale.

Anche la norma sui criteri di valutazione dei magistrati che fanno domanda per incarichi direttivi e semidirettivi, norma non direttamente precettiva in quanto subordinata all’adozione dei regolamenti attuativi, non fa altro che codificare alcuni dei parametri adottati dalla Circolare sulla dirigenza, continuando a lasciare nel vago gli elementi di valutazione dell’attitudine direttiva.

Peggio ancora quanto alla riforma della legge elettorale, ideata non per eliminare le correnti dal Consiglio ma per creare, in realtà, un bipolarismo all’interno del Consiglio e ridurre la presenza delle correnti o di gruppi di minoranza.

L’unica nota positiva è l’introduzione dell’approvazione da parte del Consiglio anche delle tabelle organizzative delle Procure.

L’altra è l’individuazione da parte della fonte primaria – attraverso i regolamenti attuativi - dei criteri di valutazione.

Se si considera che sinora, era il CSM a dettare i criteri attraverso un’attività di paranormazione che lasciava allo stesso consiglio un’ampia discrezionalità, allora l’introduzione dei criteri legali renderà forse più difficile l’adozione di scelte da parte del consiglio che sfocino in arbitrio, poiché la violazione delle norme primarie sarebbe assoggettabile al vaglio del giudice amministrativo anche per violazione di legge.

L’aspetto della Riforma (*rectius*: controriforma) che mi fa sorridere – in realtà mi fa impallidire – è che essa ha dovuto inserire come illecito disciplinare l’adoperarsi per condizionare indebitamente l’esercizio delle funzioni del CSM al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per sé o per altri o di arrecare un danno ingiusto ad altri (nuova lettera l- bis dell’art. 3 d.lgs n. 109/2006), nonché l’omissione, da parte del consigliere, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire tale illecito (successiva lettera l-ter). Una norma per sanzionare condotte dalle quali ogni funzionario pubblico – e a maggior ragione un magistrato o un membro del CSM - dovrebbe astenersi.

6) Il 30 aprile hai partecipato, in presenza o tramite delega, all’Assemblea Generale Straordinaria? Se sì, che posizione hai espresso? In caso di mancata partecipazione potresti spiegare le ragioni?

Non ho partecipato perché ho ritenuto che l’ANM abbia agito intempestivamente, a giochi ormai fatti e poiché l’Associazione è composta in misura prevalente dalle correnti che gestiscono il CSM e che dialogano con la politica in modo disinvolto - tanto che in posti apicali al Ministero vi sono uomini di punta di alcuni gruppi che non ne hanno chiesto le dimissioni, benché costoro abbiano apertamente collaborato alla redazione di questa controriforma – ho ritenuto che l’assemblea convocata dall’Anm fosse ormai inutile e soprattutto una manovra di facciata.

7) Hai aderito all’astensione? Quali sono state le ragioni a sostegno della tua scelta?

Non ho aderito all’astensione non solo per le ragioni esposte in precedenza, ma anche perché ho ritenuto che un giorno di sciopero fosse solo il contentino dato dalle correnti alla base, in quanto credo che alle correnti questa riforma faccia piacere.

PARTE PROGRAMMATICA

L'art. 2 co. 1 lett. c) della legge 2022 nr. 71 (legge di riforma dell'ordinamento giudiziario) prevede che nell'istruttoria per la nomina dei direttivi il CSM dovrà acquisire in forma riservata, ma non anonima, il parere dei magistrati dell'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati, mentre la lett. g) prevede che per la conferma dei direttivi il CSM tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio.

8) A tuo giudizio quale sarebbe la modalità più consona per raccogliere i pareri dei magistrati nei casi di nomina e di conferma dei ruoli direttivi e quale valore attribuiresti al parere dei colleghi? Assegneresti un punteggio oppure proporresti una modalità alternativa, se sì quale?

In primo luogo la norma non è direttamente precettiva per cui occorre attendere i regolamenti attuativi per verificarne il contenuto e lo spazio di manovra che sarà lasciato al Consiglio.

Il parere richiesto ai magistrati dell'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati ovvero il parere dei magistrati dell'ufficio in caso di conferma rappresentano elementi che unitamente agli altri parametri che saranno individuati dai regolamenti attuativi ed integrati, se necessario, dal Consiglio potranno orientare la scelta del Consiglio.

Certamente sarebbe più opportuno provvedere all'audizione dei magistrati dell'ufficio, in quanto l'oralità del procedimento consente una più approfondita interlocuzione. Quanto alla valutazione in termini di voti ai detti pareri, non credo che detta modalità sia compatibile con la procedura concorsuale regolata dalle norme sul procedimento amministrativo, dove anche qui le fonti di prova sono soggette al principio del libero convincimento.

Non va sottovalutato poi che i pareri potrebbero non essere conformi alla concreta professionalità dell'attuale dirigente, per il timore di esprimere giudizi negativi magari su un collega che poi potrebbe essere confermato, se non si ridimensiona prima di tutto il peso del dirigente nelle valutazioni di professionalità.

9) Saresti d'accordo a prevedere la medesima procedura, che contempli il parere dei magistrati, anche per la nomina e conferma dei semi-direttivi?

Non vedo le ragioni per escludere una tale proceduralizzazione dei pareri anche per i semidirettivi.

10) Saresti favorevole a implementare la procedura di consultazione dei magistrati dell'ufficio acquisendo il relativo parere per la conferma con cadenza biennale e non solo quadriennale?

In caso di dissenso, ritieni comunque necessario istituire ulteriori strumenti conoscitivi? Se sì quali?

La consultazione dei magistrati dell'ufficio con cadenza biennale mi sembra ultronea rispetto alla durata quadriennale dell'incarico.

Essa potrebbe essere inserita nei casi in cui vengano evidenziate criticità nell'espletamento dell'incarico.

L'art. 2 co. 2 lett. b) della legge 2022 nr. 71 prevede che i documenti organizzativi generali degli uffici, le tabelle e i progetti organizzativi siano elaborati secondo modelli standard stabiliti con deliberazione del CSM e che i pareri dei consigli giudiziari siano redatti secondo modelli standard, contenenti i soli dati concernenti le criticità, stabiliti con deliberazione del CSM.

11) Come dovrebbero essere strutturati i modelli standard dei documenti organizzativi e quali dovrebbero essere le criticità rilevabili in sede di consiglio giudiziario?

L'art. 2 non introduce alcuna novità, giacché già ora i documenti organizzativi e i pareri dei CG sono redatti secondo modelli già prestabiliti.

La domanda sulle criticità rilevabili dal CG è troppo generica: è evidente che il CG le possa rilevare, ma in sede di contraddittorio e soprattutto non può assumere informazioni da fonti di conoscenza non previste dalla legge.

12) Ritieni che dovrebbe essere prevista una sezione dedicata alle eventuali osservazioni dei magistrati dell'ufficio?

Le osservazioni sono già attualmente previste sia con riferimento alle tabelle organizzative che rispetto a qualsiasi provvedimento di modifica tabellare oltre che in relazione ai pareri per le valutazioni di professionalità.

Piuttosto, sarebbe opportuno che, successivamente al parere del CG, quando sono previste osservazioni scritte del magistrato, sia consentita l'audizione e soprattutto la correzione dei pareri dello stesso CG che reputa spesso di non poter procedere alla correzione rinviando il tutto al CSM.

13) Nella procedura di approvazione dei documenti organizzativi sei favorevole ad istituire una integrazione istruttoria in caso di osservazioni presentate dai magistrati dell'ufficio, di cui poi la delibera consiliare dia atto motivando espressamente sul punto? in che termini dovrebbe essere svolta l'istruttoria?

L'integrazione istruttoria è già attualmente prevista con riferimento alle eventuali osservazioni relative ai documenti organizzativi.

L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 prevede che il Procuratore della Repubblica predispona, in conformità ai principi generali definiti dal CSM, il progetto organizzativo dell'ufficio.

14) Dagli scandali che hanno gettato discredito sulla Magistratura è emerso che gli appetiti più accesi riguardassero, in particolar modo, il ruolo del Procuratore della Repubblica. Anche in ragione di quanto accaduto, quali principi ritieni sia necessario inserire nel progetto organizzativo?

Premesso che le ultime circolari del CSM sulla organizzazione degli Uffici hanno proceduralizzato le attività del Procuratore della Repubblica, occorre

certamente garantire l'autonomia del singolo sostituto nelle sue scelte processuali, garantendola attraverso l'assegnazione automatica dei fascicoli.

15) Ritieni che tra le condizioni per l'approvazione di un progetto organizzativo debba esserci la previsione di un criterio generale automatico nell'assegnazione degli affari derogabile solo in circostanze eccezionali? In quali casi, e per quali ragioni, sarebbe legittimo derogare al criterio automatico?

La deroga può essere ammessa solo in casi eccezionali che devono essere esaustivamente motivati (ad es. inerzia del sostituto), ma non attraverso la revoca bensì attraverso la co-assegnazione.

16) Nella formulazione del progetto organizzativo che ruolo dovrebbero assumere i magistrati dell'ufficio? Sul punto ritieni che le attuali circolari del CSM siano sufficienti o pensi sia necessario ampliare le modalità di partecipazione dei magistrati dell'ufficio?

Sicuramente è necessario ridimensionare l'indebita interferenza del Procuratore sulle scelte dei Sostituti: è l'approvazione delle tabelle da parte del CSM sembra un buon inizio. Ovviamente anche in procura come in tribunale le tabelle vanno predisposte a seguito di un attento e approfondito confronto coi P.M. dell'ufficio, tenendo conto delle peculiarità dei singoli ruoli, della funzionalità delle cancellerie ed anche di eventuali situazioni particolari del magistrato.

Al fine di garantire l'esercizio uniforme dell'azione penale di cui alcuni gruppi sono sostenitori, ritengo che per ridimensionare il ruolo del Procuratore, i criteri per un esercizio uniforme e trasparente dell'azione penale debbano essere dettati dal CSM.

L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 che modifica il co. 7 dell'art. 1 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, introduce la facoltà da parte del Ministro della giustizia di formulare osservazioni sui progetti organizzativi degli uffici.

17) Sul punto ritieni che ricorrano le condizioni per sollevare un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale? Se sì, quali argomenti proporresti a sostegno?

La norma citata non precede alcun trasferimento in favore del Ministro di attribuzioni in materia organizzativa degli uffici, con la conseguenza che non è ipotizzabile un conflitto di attribuzione.

La norma prevede solo che il Ministro ha la facoltà di formulare osservazioni che saranno valutate dal CSM, il che significa che si tratta di pareri non vincolanti da cui il CSM potrà discostarsi motivando. Pertanto, non sembra potersi configurare alcun conflitto di attribuzione dei poteri rispetto a pareri o osservazioni non vincolanti.

Sempre l'art. 13 della legge 2022 nr. 71 che modifica il co. 7 dell'art. 1 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, affida al CSM il compito di approvare il progetto organizzativo dell'ufficio di Procura.

18) A tuo giudizio il nuovo progetto organizzativo e le relative modifiche dovrebbero ritenersi immediatamente vigenti oppure l'approvazione da parte del CSM dovrebbe essere considerata come condizione di efficacia?

Ovviamente l'approvazione da parte del CSM del progetto organizzativo è condizione di efficacia.

L'art. 3 co. 1 lett. a) della legge 2022 nr. 71, prevede di introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative alla valutazione di professionalità del magistrato, con l'attribuzione alla componente degli avvocati della facoltà di esprimere un voto unitario sulla base del contenuto delle segnalazioni di fatti specifici, positivi o negativi, incidenti sulla professionalità del magistrato in valutazione.

19) La vicinanza territoriale di colui che valuta il magistrato e che esercita la professione forense nel distretto in cui il magistrato esercita la professione giudiziaria, può essere fonte di ambiguità, condizionamento e conflitto d'interesse. Quali regole proporrai in seno al Consiglio per neutralizzare le situazioni di possibile conflitto o condizionamento?

L'idea di ampliare le fonti di conoscenza può essere un elemento utile per valutare la professionalità del magistrato; ma se si consente all'avvocatura di partecipare al dibattito e di votare, allora occorre che il voto espresso dall'avvocatura sia adeguatamente motivato e allo stesso tempo il CG deve considerare ed evidenziare anche le eventuali situazioni di conflittualità locali insorte tra avvocatura e magistrato.

Anche perché la previsione dell'intervento da parte dell'organo di rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura, e quindi non del singolo né delle singole associazioni forensi, non sempre costituisce garanzia dal rischio di strumentalizzazioni, soprattutto negli uffici di piccoli e medie dimensioni.

L'art. 3 co. 1 lett. c) della legge 2022 nr. 71 prevede che nella valutazione di professionalità del magistrato, il giudizio positivo sia articolato, secondo criteri predeterminati e con esclusivo riferimento alle capacità del magistrato di organizzare il suo lavoro, nelle seguenti ulteriori valutazioni: "discreto", "buono" e "ottimo".

20) Premesso che la norma sembra introdurre un sistema di valutazione di professionalità del magistrato basato sul "merito" e non più sulla "anzianità senza demerito", è necessario sottolineare che l'organizzazione del lavoro del magistrato non può prescindere dall'analisi del ruolo iniziale, del numero di assegnazioni, delle risorse disponibili e della presenza di *deficit* strutturali. La dotazione di organico (e la qualità dello stesso) risulta fondamentale: il numero e la capacità professionale degli operatori di PG e Cancellieri fanno la differenza in termini di qualità dell'organizzazione, si tratta di

collaboratori che vengono assegnati dal capo dell'ufficio e che il magistrato non può scegliere. Quali parametri possono essere adottati per misurare la capacità organizzativa del giudice e del pubblico ministero senza pregiudicarne l'autonomia e l'indipendenza?

La capacità organizzativa del singolo magistrato è verificabile sulla base dell'osservazione dei criteri di smaltimento dei carichi (le tabelle indicano lo smaltimento delle cause più antiche e a volte capita che il magistrato le trascuri in favore di quelle più giovani o "più facili").

Non può certamente considerarsi solo il numero di provvedimenti depositati in quanto occorre valutare anche la pesatura dei fascicoli e dunque lo studio necessario alla loro definizione.

Ovviamente anche in questo caso, la norma non è direttamente precettiva per cui occorre valutare i parametri che saranno individuati dai regolamenti attuativi per stabilire la classifica dei giudizi (buono...).

In ogni caso, il Consiglio – sempre che abbia spazio di manovra – dovrà individuare criteri obiettivi e predeterminati per evitare di sconfinare nell'arbitrio: criteri che dovranno considerare il numero di fascicoli inizialmente assegnati al magistrato, la loro data di iscrizione, il loro peso, il numero delle sopravvenienze, la concreta esistenza di un ufficio del processo e dunque gli indici di ricambio e smaltimento non possono prescindere da queste considerazioni.

Concordo con l'opinione che la valutazione della capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro non può prescindere dalla conoscenza delle risorse umane e informatiche messe a sua disposizione. Il dirigente dell'Ufficio nel suo rapporto informativo deve formulare il suo giudizio tenendo conto delle condizioni di lavoro assicurate ai singoli magistrati.

21) Le valutazioni "discreto", "buono" e "ottimo" devono essere espresse dal capo dell'ufficio nel rapporto informativo oppure devono essere formulate *in via esclusiva* dal Consiglio Giudiziario? Quale soluzione proporrà in seno al Consiglio e per quali ragioni?

Non si tratta di norma direttamente precettiva e quindi occorre attendere i decreti attuativi.

In ogni caso, la valutazione di professionalità in cui rientra anche la valutazione della capacità di organizzazione del magistrato compete al Consiglio.

L'art. 3 co. 1 lett. g) della legge 2022 nr. 71 prevede che, ai fini della valutazione del parametro della capacità del magistrato, il consiglio giudiziario acquisisca le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza di gravi anomalie in relazione all'esito degli affari nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento, nonché, in ogni caso, che acquisisca, a campione, i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati dal magistrato in valutazione nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio.

L'art. 3 lett. h) n. 1) della legge 2022 nr. 71 prevede altresì l'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, contenente, per ogni anno di attività, i dati statistici e la documentazione necessaria per valutare il complesso dell'attività svolta, compresa quella cautelare,

sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell'adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio.

22) A tuo parere cosa si deve intendere per gravi anomalie? Quale parametro proporresti per l'individuazione delle gravi anomalie: un criterio qualitativo, quantitativo (indicando la percentuale) o misto? Potresti specificare i termini della soluzione proposta e come dovrebbe essere applicata al magistrato in valutazione?

Questa norma può risultare pregiudizievole per l'attività del magistrato e presenta profili di illegittimità costituzionale laddove stabilisce che il giudice è soggetto solo alla legge e non ai precedenti giurisprudenziali del suo ufficio o della Corte superiore.

Le "gravi anomalie" che dovranno essere prese in considerazione ai fini della valutazione di professionalità sono soltanto quelle "relative all'esito degli affari nelle fasi o nei gradi successivi".

La norma deve essere interpretata in senso restrittivo, vale a dire solo se la riforma è dipesa da grave violazione di legge o abnormità dell'atto.

Altrimenti si finirebbe col costringere il magistrato ad allinearsi agli orientamenti del giudice d'appello, anche se non condivisi o condivisibili.

23) Nell'attuale sistema il reperimento dei provvedimenti a campione è rimesso esclusivamente al magistrato in valutazione che ha l'obbligo di allegazione, si tratta di una attività che porta via diverso tempo; con la riforma ci sarebbe una mole enorme di atti da dover produrre, molti dei quali neanche nella disponibilità del magistrato. Chi si occuperà di reperire i provvedimenti adottati da altri magistrati nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento? Escludi che possa essere un compito dell'ufficio del magistrato in valutazione?

Trovo scontato che il compito di reperire i provvedimenti adottati da altri uffici debba competere alle Cancellerie.

L'art. 3 lett. d) della legge 2022 nr. 71 stabilisce che ai fini della valutazione del parametro della laboriosità sia espressamente considerato il rispetto da parte del magistrato dei programmi annuali di gestione dei procedimenti, tuttavia il co. 1 lett. a) ultima parte dell'art. 14 ha posto il limite dei carichi esigibili di lavoro individuati dai competenti organi di autogoverno.

24) La riforma ha posto l'accento sulla produttività degli uffici giudiziari senza che vi fosse un preventivo stanziamento di risorse per colmare le gravi carenze strutturali. In questo contesto si rischia di scaricare sul singolo magistrato le inefficienze di sistema e pertanto non è rinviabile l'individuazione di un parametro che stabilisca i limiti di esigibilità della prestazione richiesta. La questione diventa di primaria importanza perché dal mancato rispetto dei programmi annuali di gestione può

discendere un pregiudizio sotto il profilo della valutazione della laboriosità del magistrato e ulteriori conseguenze anche di carattere disciplinare. Ritieni che sia una questione da affrontare con urgenza? Quale soluzioni proponi?

La legge 71/22 fa riferimento ai "carichi esigibili".

Ricordo che l'art. 11 del d. lgs. 160/06 stabilisce che, quando si tratta di valutare la professionalità del magistrato occorre tenere conto della sua produttività, da valutare tenendo conto "degli standard di rendimento individuati dal Consiglio Superiore della Magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni".

L'art. 37 d.l. 98/11 stabilisce che il capo dell'ufficio deve fissare "obiettivi di rendimento" tenendo conto per ciascun magistrato "dei risultati attesi sulla base dell'accertamento dei dati relativi al quadriennio precedente (...) nei limiti dei carichi esigibili di lavoro individuati dai competenti organi di autogoverno".

L'art. 11 cit. consente di stabilire il carico esigibile omogeneo a livello nazionale.

L'art. 37 legge n. 111/11, come modificato dalla legge-delega Cartabia che ha introdotto la nozione di "risultati attesi", prevede l'adozione di un programma di gestione annuale, attraverso cui il capo dell'ufficio giudiziario determina gli obiettivi di rendimento dell'ufficio (con l'indicazione, per ciascuna sezione o, in mancanza, per ciascun magistrato, dei risultati attesi sulla base dell'accertamento dei dati relativi al quadriennio precedente e di quanto indicato nel programma di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e, comunque, nei limiti dei carichi esigibili di lavoro individuati dai competenti organi di autogoverno...).

E' evidente che per evitare ingiuste disparità di trattamento occorre prevedere un carico di lavoro "uguale per tutti" – tenuto conto del "peso" dei fascicoli, della peculiarità delle funzioni svolte; carico che si potrà pretendere in qualunque sede del territorio nazionale.

25) C'è anche una questione legata alla non uniforme distribuzione delle risorse: alcuni uffici giudiziari sono più gravati rispetto ad altri, in che termini ritieni sia possibile dare una risposta?

E' questa una circostanza già presa in considerazione dalla Circolare n. 22890/2016 che stabilisce che, nella redazione dei programmi di gestione, si tenga conto delle "obiettive" situazioni dell'Ufficio.

26) Ritieni sia necessario introdurre una procedura che contempli la partecipazione attiva dei magistrati dell'ufficio nella definizione dei programmi annuali di gestione oppure pensi che debba essere una prerogativa esclusiva del capo dell'ufficio?

Anche in questo la partecipazione è prevista dalla menzionata Circolare.

L'art. 14 co. 5-bis della legge 2022 nr. 71 prevede che il capo dell'ufficio, al verificarsi di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, ne accerta le cause e adotta ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, con la predisposizione di piani mirati di smaltimento. E' previsto che il piano mirato di smaltimento debba essere trasmesso al consiglio giudiziario (o al Consiglio direttivo presso

la Corte di Cassazione) che può indicare interventi diversi da quelli adottati.

27) Il CSM dovrà disciplinare la procedura stabilendo delle garanzie che contemplino a favore del magistrato interessato il diritto di essere sentito in via preliminare all'adozione di qualsivoglia misura e la possibilità di formulare osservazioni di cui il capo dell'ufficio deve tenerne conto prima dell'adozione del provvedimento. A tuo giudizio come dovrebbe essere disciplinata la procedura e che ruolo dovrebbe avere il magistrato destinatario della misura e il Consiglio Giudiziario?

Il piano mirato di smaltimento dovrebbe essere redatto previa audizione del magistrato interessato, per ottenere davvero il miglior risultato possibile.

L'inoltro al Consiglio giudiziario serve a consentire la valutazione circa la "fattibilità" del piano di smaltimento.

Non si tratta di procedura disciplinare attivabile dal PG e da svolgersi davanti al CSM.

Nell'ipotesi di colpevole o doloso ritardo reiterato sarà il PG a valutare l'iniziativa che seguirà le norme che regolano il procedimento (norme che andrebbero modificate, ma non è questa l'occasione per parlarne).

L'art. 11 della legge 2022 nr. 71 modifica l'art. 2 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 introducendo la lettera q-bis) che prevede come fonte di illecito disciplinare l'omessa collaborazione del magistrato nell'attuazione delle misure predisposte dal capo dell'ufficio per lo smaltimento dell'arretrato e la reiterazione delle condotte che hanno imposto l'adozione di tali misure se attribuibili al magistrato.

28) A tuo giudizio quali sono gli estremi per cui si verrebbe a configurare una condotta di "omessa collaborazione" da parte del magistrato destinatario delle misure di smaltimento dell'arretrato?

L'illecito così come previsto è troppo generico.

Il Consiglio dovrà individuare in via preliminare le condotte omissive (dall'inosservanza reiterata dei criteri tabellari- inosservanza dei criteri di smaltimento del ruolo - la mancata presenza alle riunioni di ufficio).

29) Ritieni sia necessaria una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in modo da restringere i margini di discrezionalità e rendere tassativa la fattispecie disciplinare?

Se sì, qual è la tua interpretazione e quali modalità di attuazione proporrà in seno al Consiglio?

Gli illeciti disciplinari sono tipizzati; la riforma dell'ordinamento giudiziario ha privilegiato la tipicità dell'illecito disciplinare.

In ogni caso, l'illecito previsto dalla riforma Cartabia può rilevare solo se offende un bene giuridico (qui il CSM, ma anche le S.U. si sono espresse in modo chiaro).

Non ogni "mancata collaborazione" può essere disciplinarmente rilevante se la condotta omissiva non ha arrecato danno al funzionamento dell'ufficio cui appartiene il magistrato incolpato.

30) A tuo parere per riscontrare l'omessa collaborazione del magistrato sarebbe necessario che il CSM preveda una procedura preliminare di messa in mora? Quali garanzie dovrebbero essere attribuite al magistrato destinatario della misura e che ruolo dovrebbe assumere il consiglio giudiziario?

Devono trovare applicazione le garanzie del procedimento disciplinare.

31) Ritieni sia opportuno prevedere delle circostanze oggettive/soggettive che escludano la responsabilità? Se sì quali?

La responsabilità come negli altri casi va esclusa se l'impossibilità di seguire la regola dipenda da circostanze oggettive, soggettive, dovute al terzo, dovute al capo dell'ufficio che escludono la ascrivibilità della condotta al magistrato.

Sempre l'art. 11 della legge 2022 nr. 71 alla let. n) dell'art. 2 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 introduce un ulteriore illecito disciplinare integrato dalla reiterata o grave inosservanza delle direttive adottate dagli organi competenti.

32) Quali sono le direttive fonte di responsabilità disciplinare del magistrato? Quali sono gli organi competenti?

Occorre attendere i regolamenti attuativi, perché si tratta di norma generica che non individua gli organi competenti né la nozione di direttive.

33) Per non scadere nell'arbitrio dovrebbe essere circoscritto in modo tassativo: l'oggetto, l'ambito di applicazione, la forma e la procedura di adozione delle direttive fonte di responsabilità disciplinare, ritieni sia necessaria una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in modo da evitare di pregiudicare lo statuto costituzionale del magistrato? Se sì, quale interpretazione proporrà e quali strumenti, anche procedurali, ti impegnerai a promuovere per arginare il verticismo degli uffici giudiziari?

Occorre attendere i decreti attuativi.

Presumo che le direttive siano quelle concernenti l'organizzazione dell'ufficio, tenuto conto che l'inosservanza deve essere sempre grave e reiterata; ma senza i decreti attuativi è difficile comprendere a cosa il legislatore intenda riferirsi.

In ogni caso, vanno privilegiate interpretazioni restrittive della previsione, tali da non incidere sull'esercizio dell'attività giurisdizionale.

L'art. 2, comma 2, d.lgs. 109/2006, se da un lato afferma che l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare, dall'altro fa salvo proprio quanto previsto anche dal comma 1 lettera n) così come modificato dall'art. 11 della legge 2022 nr. 71 che ha introdotto come illecito disciplinare la violazione delle direttive.

34) Posto che la norma risulta avere dei margini di ambiguità, le direttive potranno riguardare soltanto aspetti relativi al servizio giudiziario e ai servizi organizzativi e informatici (cioè esclusivamente

gli aspetti amministrativo-burocratici del servizio) oppure potrebbero concernere l'interpretazione di norme di diritto?

E' ovvio che le direttive non possono riferirsi ad interferenze sulla interpretazione delle norme.

Con particolare riguardo agli uffici di Procura, occorre richiamare poi l'art. 1, comma 2, d.lgs. 106/2006, secondo cui il Procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale.

35) Ritieni che il Procuratore della Repubblica possa emanare direttive di carattere generale sulla interpretazione di norme di diritto, la cui violazione da parte del Sostituto procuratore potrebbe essere sanzionata ex art. 2, comma 1, lettera n), d.lgs. 109/2006? Oppure ritieni che il Procuratore della Repubblica, al fine di assicurare il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, possa adottare soltanto misure di carattere organizzativo, come pare desumersi anche dall'art. 1, comma 6, lettera a), d.lgs. 106/2006?

Mi riporto a quanto detto sopra.

L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 pone dei limiti molto stringenti al passaggio di funzioni, suscitando non poche questioni di coerenza di sistema.

36) Qual è la tua opinione al riguardo e quale interpretazione proponi per conservare l'unità dell'ordine giudiziario?

I limiti sono stabiliti dalla legge: purtroppo è un passo verso una separazione delle carriere già in atto.

L'art. 25 della legge 2022 nr. 71 stabilisce che il CSM può assegnare alla segreteria un numero di componenti esterni non superiore a 18, selezionati da una commissione formata da 2 magistrati di legittimità e da 3 professori ordinari in materie giuridiche individuati dal Comitato di presidenza e che almeno 1/3 dei posti della segreteria sia riservato a dirigenti amministrativi.

L'art. 27 prevede un sistema analogo per la selezione dei componenti esterni dell'ufficio studi e documentazione. Anche in questo caso la commissione esaminatrice è formata da 2 magistrati di legittimità e da 3 professori ordinari in materie giuridiche individuati dal Comitato di presidenza e almeno 1/3 dei posti è riservato a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno 10 anni di esercizio.

37) La prima criticità che si riscontra concerne la presenza maggioritaria della componente laica in entrambe le commissioni, il secondo aspetto problematico riguarda la presenza obbligatoria per almeno 1/3 di

componenti estranei alla magistratura all'interno della segreteria del CSM e dell'ufficio studi. Il CSM dovrà stabilire i criteri di selezione dei membri delle commissioni esaminatrici e le regole per evitare conflitti d'interesse anche dei componenti estranei alla magistratura, ritieni sia una questione urgente e quali regole proponi per neutralizzare i conflitti d'interesse?

Condivido le criticità contenute nelle domande: ma a parte che nessuna norma prevede la presenza di magistrati per la segreteria o l'ufficio studi, rammento che se è stata generata una norma siffatta, forse è per arginare i fuori ruolo spartiti tra le correnti in questi ultimi trenta anni?